SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2016.

Emissione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme – Personaggi del XX secolo», dedicata a Enzo Ferrari, in versione proof, millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 1° ottobre 2015, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2016 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme – Personaggi del XX secolo» dedicata a Enzo Ferrari;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 21 dicembre 2015 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddette moneta;

Considerato che il Sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2016 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme – Personaggi del XX secolo», dedicata a Enzo Ferrari, in versione proof, millesimo 2016, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: volto che rappresenta l'Italia all'interno di una stella a cinque punte con elementi dello stemma della Repubblica: ruota dentata e rami di quercia e ulivo; sopra, tra due punte della stella, corona turrita; sotto, logo di Europa Star Programme e nome dell'autore, «COLANERI»; in basso a destra, «R»; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: ritratto di Enzo Ferrari di tre quarti a destra; a sinistra, cavallino rampante e, su due righe in verticale, «ENZO» / «FERRARI»; a destra, «2016»; in basso, «10 EURO».

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A00666

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 gennaio 2016.

Ripartizione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia

b) America meridionale

c) America settentrionale e centrale

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide

Visto l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2015;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2015, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.590.037

America Meridionale: 1.512.695

America Settentrionale e Centrale: 437.710

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 270.721

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANGUILLA ARUBA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA BELGIO BERMUDA BIELORUSSIA BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA CURACAO DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUERNSEY GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLE CAYMAN ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND	ISOLE PITCAIRN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA JERSEY KOSOVO LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO MONTSERRAT NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI MACEDONIA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SAINT BARTHELEMY SAINT MARTIN SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANT’ELENA SINT MAARTEN SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATO CITTA’ DEL VATICANO SVEZIA SVIZZERA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL’OCEANO INDIANO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

AMERICHE

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA	MESSICO
BOLIVIA	BAHAMAS	NICARAGUA
BRASILE	BARBADOS	PANAMA
CILE	BELIZE	REPUBBLICA DOMINICANA
COLOMBIA	CANADA	SAINT KITTS E NEVIS
ECUADOR	COSTARICA	SAINT LUCIA
GUYANA	CUBA	SAINT VINCENT E GRENADINE
PARAGUAY	DOMINICA	STATI UNITI D'AMERICA
PERU’	EL SALVADOR	
SURINAME	GIAMAICA	
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA	
URUGUAY	GUATEMALA	
VENEZUELA	HAITI	
	HONDURAS	

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PALAU
ALGERIA	INDIA	PAPUA NUOVA GUINEA
ANGOLA	INDONESIA	QATAR
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ATOLLO DI NIUE	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AUSTRALIA	ISOLE MARSHALL	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AZERBAIGIAN	ISOLE SALOMONE	RUANDA
BAHREIN	ISRAELE	SAMOA
BANGLADESH	KAZAKHSTAN	SAO TOME' E PRINCIPE
BENIN	KENYA	SENEGAL
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SEYCHELLES
BOTSWANA	KIRIBATI	SIERRA LEONE
BRUNEI	KUWAIT	SINGAPORE
BURKINA FASO	LAOS	SIRIA
BURUNDI	LESOTHO	SOMALIA
CAMBOGIA	LIBANO	SRI LANKA
CAMERUN	LIBERIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAPO VERDE	LIBIA	SUD AFRICA
CIAD	MADAGASCAR	SUDAN
COMORE	MALAWI	SUD SUDAN
CONGO	MALAYSIA	SWAZILAND
COREA	MALDIVE	TAGIKISTAN
COSTA D'AVORIO	MALI	TAIWAN
EGITTO	MAROCCO	TANZANIA
EMIRATI ARABI UNITI	MAURITANIA	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ERITREA	MAURITIUS	THAILANDIA
ETIOPIA	MONGOLIA	TIMOR ORIENTALE
FIGI	MOZAMBICO	TOGO
FILIPPINE	MYANMAR	TONGA
GABON	NAMIBIA	TUNISIA
GAMBIA	NAURU	TURKMENISTAN
GEORGIA	NEPAL	TUVALU
GERUSALEMME	NIGER	UGANDA
GHANA	NIGERIA	UZBEKISTAN
GIAPPONE	NUOVA ZELANDA	VANUATU
GIBUTI	OMAN	VIETNAM
GIORDANIA	PAKISTAN	YEMEN
GUINEA		ZAMBIA
GUINEA BISSAU		ZIMBABWE

16A00675

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2015.

Revoca del decreto 26 novembre 2003, n. 2010, di ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2002, in favore della Società B.S.P. S.r.l. (Decreto n. 1838/Ric.).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, "Misure in materia di istruzione, università e ricerca", ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con protocollo 7160, presentata in data 20 agosto 2002, da B.S.P. S.r.l., ai sensi dell'art.14 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 2 aprile 2012, prot. n. 130, con il quale la predetta domanda è stata ammessa all'agevolazione, per un importo totale pari a € 175.000,00 in forma di credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 25 febbraio 2003, prot. n. 1770 con cui si informa la Società che con il suindicato decreto è stata ammessa all'agevolazione e si richiede il contratto di ricerca stipulato nell'anno di riferimento della domanda stessa;

Visto il decreto direttoriale n. 2010/Ric. del 26 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la B.S.P. S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'importo di euro 175.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con l'Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria;

Considerata la nota MIUR del 11 febbraio 2004, prot. n. 626, con cui la società è stata autorizzata alla fruizione del credito d'imposta per l'anno 2002, per l'importo pari ad € 175.000,00.

Considerata la comunicazione del 5 dicembre 2012 da parte dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Perugia, relativa a violazioni fiscali commesse da Società beneficiarie di agevolazioni di cui all'art.14 del decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, da cui

si rileva che all'esito dei controlli effettuati sono state riscontrate violazioni delle normative applicabili in merito all'utilizzo dei crediti d'imposta per la ricerca, da parte della Società B.S.P. S.r.l., per la domanda sopra indicata, con particolare riferimento all'accertata dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art.2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

Visto il decreto direttoriale n. 557/Ric. del 27 marzo 2013, con cui il Ministero ha disposto la revoca dell'agevolazione concessa alla società B.S.P. S.r.l. con decreto direttoriale n. 2010/Ric. del 26 novembre 2003;

Vista la nota del MIUR del 12 settembre 2013, prot. n. 21519, con cui il Ministero ha comunicato alla Società B.S.P. S.r.l. di aver disposto, con decreto direttoriale n. 557/Ric. del 27 marzo 2013, la revoca dell'agevolazione ricevuta per la domanda presentata nel 2002 ai sensi dell'art.14 del DM593/2000;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 3^ sezione n. 4563/13, pervenuta al MIUR in data 12.12.2013, con la quale lo stesso TAR Lazio, a seguito di ricorso proposto dalla Società B.S.P. S.r.l. contro il provvedimento di revoca succitato, ha chiesto al MIUR di effettuare "una rinnovata valutazione della situazione giuridica, definita con il provvedimento anzidetto, con conseguente integrazione, modifica, annullamento o revoca del medesimo; a ciò l'Amministrazione dovrà procedere previa audizione delle parti eventualmente assistite da propri tecnici di fiducia";

Considerato che l'Ufficio ha provveduto ad effettuare un'ulteriore istruttoria relativa alla domanda di agevolazione della B.S.P. S.r.l., riscontrando che agli atti del Ministero non risultavano essere presenti né documentazione tecnico-scientifica dimostrativa dell'avvenuta realizzazione del progetto, né documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei pagamenti effettuati a favore dell'Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria industriale; ha provveduto, inoltre, a convocare in audizione le parti;

Considerato che, in vista dell'audizione il Ministero, in data 6 ottobre 2014, prot. n. 22441, ha richiesto alla società B.S.P. la documentazione conclusiva del progetto di ricerca finanziato e, in data 24 novembre 2014, l'audizione ha avuto luogo al Ministero alla presenza del Gruppo di lavoro, istituito con decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che valuta progetti presentati ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 593/00;

Preso atto del verbale del Gruppo di lavoro del 24.11.2014, che testualmente recita: "Il Gruppo di lavoro, in base alla documentazione sul progetto redatta dai soggetti attuatori e trasmessa ad esso dagli Uffici, e in base all'esposizione fatta dai soggetti attuatori durante l'audizione, evidenzia che:

- gli aspetti del progetto che sono stati qualificati (nelle relazioni tecniche e nell'audizione) da parte dei soggetti attuatori come a maggior contenuto di ricerca sono quelli relativi allo Scheduling Multi-Risorsa (denominato "Dual-Constraint") e la presenza dei cosiddetti "Turm-Zip". In quest'ambito le attività descritte appaiono nella sostanza come attività di "personalizzazione" di un modello di gestione esistente ai fini dell'applicabilità nella realtà produttiva della B.S.P. S.r.l.. Sebbene le suddette due problematiche siano meritevoli di attenzione, dalla documentazione presentata e dall'esposizione fatta in sede di audizione non sono emerse attività di ricerca industriale tali da qualificare il progetto come di prevalente ricerca industriale;

- dalla discussione con le parti non sono emerse le peculiarità dell'iniziativa che richiedevano attività di ricerca industriale, originale e innovativa (insufficiente descrizione delle specifiche problematiche da affrontare, insufficiente articolazione di possibili soluzioni innovative da sperimentare rispetto allo stato dell'arte, nessun criterio di valutazione definito *ex-ante* per la verifica del raggiungimento degli obiettivi); non è stata data adeguata evidenza di un avanzamento sullo stato delle conoscenze o la formulazione di soluzioni o modelli nuovi o non già implementati nei software gestionali in uso o comunque disponibili come algoritmi noti mediante ad esempio pubblicazioni su riviste del settore.

In conclusione, il Gruppo di lavoro ritiene che, dalla documentazione presentata e dall'esposizione fatta in sede di audizione, il progetto, ancorché potenzialmente interessante per l'azienda stessa, non evidenzia nella sua globalità elementi tali da poter essere considerato di prevalente Ricerca Industriale".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla Dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 del 08-07-2015;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui al decreto direttoriale n. 557 del 27 marzo 2013 e di cui al presente decreto, all'esito della rinnovata istruttoria e dell'audizione, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - 3^ sezione n. 4563/13, è confermata la revoca integrale dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 26 novembre 2003, prot. n. 2010, in favore della B.S.P. S.r.l., in relazione alla domanda di agevolazione con protocollo 7160, nella misura di € 175.000,00 in forma di credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 4 agosto 2015

Il dirigente: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4578

16A00571

DECRETO 31 agosto 2015.

Revoca del decreto 28 maggio 2012, prot. 250/Ric., di ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009, in favore della Società Seis S.r.l. (Decreto n. 1965/Ric.).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblicato nella *G.U.* n. 91 del 20.04. 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13.8.2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Seis S.r.l. il 15 settembre 2009, DM57176, relativa al bando dell'anno 2009 per il progetto di ricerca dal titolo: "Radion-Raccolta Differenziata ON Demand", dal costo complessivo di euro 350.000,00;

Vista la nota del MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8332 con cui si comunica che con decreto n. 451/Ric. del 1° agosto 2011 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 175.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013;

Visto il decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Seis S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 175.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Matrix S.p.A., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8332 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 16 giugno 2014, prot. n. 13365, con cui si comunica che la documentazione richiesta con nota del 5 settembre 2011, prot. n. 8332 non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la Società avrebbe potuto trasmettere, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della presente, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti ai sensi dell'art. 10 bis della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, a seguito di verifica da parte dello scrivente Ufficio VI, non risultavano pervenute né le osservazioni richieste, né la documentazione conclusiva tecnico-scientifica e amministrativo-contabile;

Considerato che, successivamente, con nota del 18 luglio 2014, pervenuta al MIUR il 4 settembre 2014, prot. n. 19277, la Società Seis S.r.l. ha trasmesso documentazione amministrativo-contabile incompleta in quanto non esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM57176 presentato dalla Società Seis S.r.l.;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla Dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 del 08-07-2015;

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con decreto direttoriale del 28 maggio 2012, prot. 250/Ric., in favore della Società Seis S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM57176, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 175.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta dal predetto decreto.

La Società Seis S.r.l. non è mai stata autorizzata alla fruizione del credito d'imposta previsto dal decreto direttoriale n.250/Ric. del 28 maggio 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 31 agosto 2015

Il dirigente: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4576

16A00573

DECRETO 14 settembre 2015.

Revoca del decreto 25 giugno 2013, n. 1229/Ric., di ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010, in favore della Società Multimanagement S.r.l. (Decreto n. 2032/Ric.).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO,
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante: «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante: «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Multimanagement S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61879, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sistema di telerilevamento ed analisi di dati biometrici misurati su pazienti sottoposti a "Dimissioni protette"», dal costo complessivo di euro 180.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2371 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 90.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il decreto direttoriale n. 1229/Ric. del 25 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la società Multimanagement S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 90.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito di riduzione, da parte della predetta società del costo del contratto inizialmente stipulato con il Laboratorio Tracs S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2371 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 17 luglio 2015, prot. n. 14968, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto che la società Multimanagement S.r.l. non ha trasmesso osservazioni, né documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 1229/Ric. del 25 giugno 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM61879 presentato dalla società Multimanagement S.r.l.;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015, n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 25 giugno 2013, n. 1229/Ric. in favore della società Multimanagement S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61879, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 90.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 14 settembre 2015

Il dirigente: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4572

16A00574

DECRETO 13 ottobre 2015.

Revoca del decreto 9 dicembre 2009, prot. 973/Ric, di ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008, in favore della Società Deriplast S.p.a. (Decreto n. 2285/Ric.).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO,
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Deriplast S.p.A. il 15 settembre 2008, posizione 118, DM49579 relativa al bando dell'anno 2008 per il progetto di ricerca dal titolo: "Progettazione di nuovi impianti innovativi e relative automazioni industriali", dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 9 dicembre 2009, prot. n. 973/Ric., con cui la domanda trasmessa dalla Società suindicata è stata ammessa alla valutazione per un importo di euro 206.500,00, pari al 50% del costo della ricerca (413.000,00 euro), così come stabilito dall'art. 14 del decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota MIUR del 18 dicembre 2009, prot. n. 8115, con la quale si richiedeva alla Società Deriplast S.p.A. la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile entro e non oltre il 30 dicembre 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 52/Ric. del 14 febbraio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Deriplast S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti beneficiari ai sensi del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo di euro 206.500,00, nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con la Società Sertek S.a.s., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la variazione dell'assetto proprietario intervenuta nella vita della Società Deriplast S.p.A. e la nota pervenuta al MIUR in data 19 novembre 2013, prot. n. 28396, con la quale la Società stessa ha trasmesso documentazione concernente una "Relazione comparativa tra lo stato dell'arte al 15 settembre 2008 e il progetto Sertek presentato dalla Deriplast con DM49579 in data 15.09.2008".

Vista la nota del 24 marzo 2014 pervenuta al MIUR in data 2 aprile 2014, prot. n. 7603, con la quale la Società ha richiesto di conoscere l'esito della valutazione della documentazione inviata;

Vista la nota MIUR del 29 aprile 2014, prot. n. 9633, con la quale il Ministero ha precisato che l'istanza della Società non risultava allo stato degli atti supportata da idonea documentazione e si richiedeva di acquisire la stessa entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta nota;

Vista la già citata nota MIUR del 18 dicembre 2009, prot. n. 8115 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 4 agosto 2015, prot. n. 16363, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Vista la nota dell'8 settembre 2015, prot. n. 18229 con cui la Società Deriplast S.p.A., atteso il consueto periodo estivo e la particolare complessità dell'argomento in esame, ha chiesto al Ministero di attendere un riscontro entro i 15 giorni successivi;

Considerato che la Società Deriplast S.p.A. non ha trasmesso osservazioni, né documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 52/Ric. del 14 febbraio 2012, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca presentato dalla Società Deriplast S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla Dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 del 08-07-2015;

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con D.D. del 9 dicembre 2009, prot. n. 973/Ric., in favore della Società Deriplast S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM49579, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 206.500,00, equivalente all'agevolazione prevista, nella forma del credito d'imposta, dal predetto decreto.

La Deriplast S.p.A. non è mai stata autorizzata alla fruizione del credito d'imposta previsto dal D.D.n.52/Ric. del 14 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 13 ottobre 2015

Il dirigente: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4560

16A00572

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2016.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto ministeriale 14 gennaio 2015, pubblicato nella GURI n. 17 del 22 gennaio 2015, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 25 settembre 2015, dall'ENPAIA con nota del 30 settembre 2015 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre INAIL e INPGI non hanno ritenuto di riscontrare la nota ministeriale;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2016, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 26 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2016 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2016

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2016

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.939,72	1.939,72
		II	1.939,73	2.053,60	2.053,60
		III	2.053,61	2.167,49	2.167,49
		IV	2.167,50	in poi	2.281,34
	Impiegati	I		2.281,34	2.281,34
		II	2.281,35	2.711,15	2.711,15
		III	2.711,16	3.140,99	3.140,99
		IV	3.141,00	3.570,82	3.570,82
		V	3.570,83	in poi	4.000,62
Industria edile	Operai	Operai			1.939,73
		Operai specializzati			2.132,83
		Operai 4° livello			2.281,34
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.281,34
		Impiegati di concetto			2.626,45
		Impiegati direttivi di VI livello			3.250,50
		Impiegati direttivi di VII livello			3.735,08
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.939,72	1.939,72
		II	1.939,73	2.053,60	2.053,60
		III	2.053,61	2.167,49	2.167,49
		IV	2.167,50	in poi	2.281,34
	Impiegati	I		2.281,34	2.281,34
		II	2.281,35	2.711,17	2.711,17
		III	2.711,18	3.140,99	3.140,99
		IV	3.141,00	3.570,82	3.570,82
		V	3.570,83	in poi	4.000,62

Credito	Seconda area professionale				2.427,09
	Terza area professionale	I livello			2.516,96
		II livello			2.843,18
		III livello			3.169,41
		IV livello			3.431,00
Assicurazioni		Ausiliari			2.253,16
		Impiegati d'ordine			2.461,63
		Impiegati di concetto			2.681,38
		Vice capi ufficio			2.880,01
		Capi ufficio			3.165,97
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.473,62
		Impiegati di concetto (II livello)			2.322,19
		Impiegati di concetto (III livello)			2.139,31
		Personale d'ordine (IV livello)			2.063,68
		Altro personale (V livello)			1.993,25
		Altro personale (VI livello)			1.487,53
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.446,99
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.150,46
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.953,96
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.460,93
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.364,44
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.686,85
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.553,76
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.438,26
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.369,92
		Operai specializzati super			1.563,60
		Operai specializzati			1.498,80
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.274,59

Industria cinematografica		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.713,35
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.212,45
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.053,28
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.508,12
		Operai generici			2.310,90
		Generici cinematografici			2.201,05
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.434,89
		Impiegati con funzioni direttive			2.186,95
		Impiegati di concetto			1.989,04
		Impiegati d'ordine			1.798,87
		Operai specializzati			1.939,02
		Operai			1.701,87
		Professori d'orchestra			2.310,90
		Artisti del coro			1.746,04
		Tersicorei			2.071,46
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.722,80
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.298,24
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.967,91
		Operai			1.815,07

QUADRI VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		4.000,62	4.000,62
	II	4.000,63	4.760,94	4.760,94
	III	4.760,95	5.521,27	5.521,27
	IV	5.521,28	6.281,59	6.281,59
	V	6.281,60	7.041,93	7.041,93
	VI	7.041,94	in poi	7.802,17
	I		4.000,62	4.000,62

Industria edile	II	4.000,63	4.310,18	4.310,18
	III	4.310,19	4.619,75	4.619,75
	IV	4.619,76	4.929,32	4.929,32
	V	4.929,33	in poi	5.238,84
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.000,62	4.000,62
	II	4.000,63	4.760,93	4.760,93
	III	4.760,94	5.521,24	5.521,24
	IV	5.521,25	6.281,56	6.281,56
	V	6.281,57	7.041,86	7.041,86
	VI	7.041,87	in poi	7.802,15
Credito	I livello			3.238,19
	II livello			3.443,51
	III livello			3.889,51
	IV livello			4.636,62
Agricoltura	Unica			2.897,01
Assicurazioni	I		3.313,89	3.313,89
	II	3.313,90	3.657,25	3.657,25
	III	3.657,26	in poi	4.000,60
Commercio	I		2.406,01	2.406,01
	II	2.406,02	3.027,93	3.027,93
	III	3.027,94	in poi	3.649,84
Trasporto aereo	I	Fino a	4.134,42	4.134,42
	II	4.134,43	4.774,32	4.774,32
	III	4.774,33	in poi	5.414,19

DIRIGENTI - VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.043,96	7.043,96
	III	7.043,97	8.139,23	8.139,23
	IV	8.139,24	9.234,50	9.234,50

Industria	V	9.234,51	10.329,76	10.329,76
	VI	10.329,77	11.424,69	11.424,69
	VII	11.424,70	12.519,96	12.519,96
	VIII	12.519,97	13.615,23	13.615,23
	IX	13.615,24	14.710,85	14.710,85
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Industria edile	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.044,05	7.044,05
	III	7.044,06	8.139,30	8.139,30
	IV	8.139,31	9.234,54	9.234,54
	V	9.234,55	10.329,82	10.329,82
	VI	10.329,83	11.425,07	11.425,07
	VII	11.425,08	12.520,33	12.520,33
	VIII	12.520,34	13.615,59	13.615,59
	IX	13.615,60	14.710,85	14.710,85
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Autotrasporto e spedizione merci	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.044,05	7.044,05
	III	7.044,06	8.139,30	8.139,30
	IV	8.139,31	9.234,54	9.234,54
	V	9.234,55	10.329,82	10.329,82
	VI	10.329,83	11.425,07	11.425,07
	VII	11.425,08	12.520,33	12.520,33
	VIII	12.520,34	13.615,59	13.615,59
	IX	13.615,60	14.710,85	14.710,85
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Credito	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.112,76	7.112,76
	III	7.112,77	8.276,74	8.276,74
	IV	8.276,75	9.440,72	9.440,72
	V	9.440,73	10.604,69	10.604,69
	VI	10.604,70	11.768,67	11.768,67
	VII	11.768,68	in poi	12.932,65

Agricoltura	Unica			3.892,15
Assicurazioni	I		5.851,58	5.851,58
	II	5.851,59	7.570,28	7.570,28
	III	7.570,29	9.266,84	9.266,84
	IV	9.266,85	10.952,32	10.952,32
	V	10.952,33	in poi	12.637,80
Commercio	I		5.562,12	5.562,12
	II	5.562,13	7.188,41	7.188,41
	III	7.188,42	8.786,55	8.786,55
	IV	8.786,56	in poi	10.384,69
Trasporto aereo	I		6.150,21	6.150,21
	II	6.150,22	8.574,61	8.574,61
	III	8.574,62	10.999,01	10.999,01
	IV	10.999,02	13.368,05	13.368,05
	V	13.368,06	in poi	15.626,33

GIORNALISTI - VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.768,21	3.768,21
	II	3.768,22	5.103,14	5.103,14
	III	5.103,15	6.438,07	6.438,07
	IV	6.438,08	7.773,02	7.773,02
	V	7.773,03	in poi	9.107,96

16A00695

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in Asti e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG *«Barbera d'Asti»* e per le DOC *«Albugnano»*, *«Cortese dell'Alto Monferrato»*, *«Dolcetto d'Asti»* e *«Freisa d'Asti»*, ed attribuzione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in Asti a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG *«Ruchè di Castagnole Monferrato»* e per le DOC *«Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»*, *«Monferrato»* e *«Piemonte»*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Visto il decreto del 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, di integrazione del decreto 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per le denominazioni Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Barbera d'Asti e per le DOC Albugnano,Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato, e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte; mentre non ha dimostrato la rappresentatività né per il comma 1 né per il comma 4 dell'art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOC Barbera del Monferrato. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota 16 dicembre 2015, prot. n. 95591/2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte e Ruchè di Castagnole Monferrato;

Ritenuto pertanto necessario confermare il riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e procedere all'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Barbera d'Asti e per le DOC Albugnano,Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato ed all'attribuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Decreta**:**

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 ottobre 2012 e ss.ii.mm., al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Asti (AT), Via Morelli n. 15, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Barbera d'Asti e per le DOC Albugnano,Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato.

2. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 ottobre 2012 e ss.ii.mm., al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Asti (AT), Via Morelli n. 15, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte.

3. L'incarico di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, che comportano l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 ottobre 2012 e ss.ii.mm., può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

16A00511

DECRETO 23 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San Gimignano, in San Gimignano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e per la DOC «San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio della denominazione San Gimignano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Vernaccia di San Gimignano" e per la DOC "San Gimignano";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio della denominazione San Gimignano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Vernaccia di San Gimignano" e per la DOC "San Gimignano". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S28/San Gimignano/2015/2318 del 27 novembre 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni Vernaccia di San Gimignano e Gimignano;

Considerato che lo statuto del Consorzio della denominazione San Gimignano, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San Gimignano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Vernaccia di San Gimignano" e per la DOC "San Gimignano";

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 30 novembre 2012 al Consorzio della denominazione San Gimignano, con sede legale in San Gimignano (SI), Villa La Rocca, n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010, per la DOCG "Vernaccia di San Gimignano" e per la DOC "San Gimignano".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 30 novembre 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

16A00512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2016.

Regolamento concernente il calcolo della solvibilità di gruppo di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) e capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private – conseguente all'implementazione nazionale degli articoli da 220 a 233 della direttiva 2009/138/CE (cd. Solvency *II)* e delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 17).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 210 comma 1, 216-*ter* comma 1 e 216-*sexies*;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 328, 330, 335 e 336;

Viste le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di solvibilità di gruppo;

Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilità corretta e disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera *s)*, 210, comma 1, 216-*ter*, comma 1, 216-*sexies*, comma 1 e 344-*octies*, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati»: il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35;

b) «Autorità competenti rilevanti»: le Autorità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;

c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

d) «fondi separati» (ring-fenced funds): gli elementi dei fondi propri, di cui all'art. 44-*ter*, comma 2 del Codice che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari;

e) «impresa di partecipazione assicurativa»: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera *aa)* del Codice, identificata secondo i criteri di cui all'art. 5;

f) «metodo del patrimonio netto aggiustato» (adjusted equity method): il metodo di cui all'art. 13, paragrafo 3, degli Atti delegati;

g) «Regolamento delegato (UE) n. 2014/342»: il Regolamento delegato (UE) n. 2014/342 della Commissione che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari;

h) «società strumentale»: la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo assicurativo o riassicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarietà dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

2. Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 207-*sexies* del Codice, l'IVASS esercita le funzioni di cui al presente Regolamento in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a:

a) l'ultima impresa di assicurazione e di riassicurazione, impresa di partecipazione assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista, con sede legale nel territorio della Repubblica, controllante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

b) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, che non sia controllante ai sensi della lettera *a)*, ma partecipante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del Codice;

d) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controlla una società strumentale;

e) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che è controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro;

f) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che è controllata da una impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

g) la sede secondaria nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo controllante o partecipante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo. Alla sede secondaria controllante si applicano le norme di cui alla lettera *a)*; alla sede secondaria partecipante si applicano le norme di cui alla lettera *b)*.

2. Ai fini dell'art. 210-*bis*, comma 2, del Codice, l'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale nel territorio della Repubblica a capo di un conglomerato finanziario.

Art. 4.

Perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo sono inclusi tutti i rischi e tutte le imprese appartenenti al gruppo, che sono controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria, regolamentate e non, ovunque costituite, ad eccezione delle imprese escluse dall'area della vigilanza sul gruppo ai sensi dell'art. 210-*quater* del Codice.

2. Il perimetro del gruppo di cui al comma 1 è lo stesso indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato.

3. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1 lettere *a)* e *c)* fornisce adeguate istruzioni alle imprese del gruppo per assicurare l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo.

4. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene in considerazione ogni valutazione riguardante l'individuazione dei rapporti di influenza dominante di cui all'art. 72, comma 2 del Codice e di influenza notevole di cui all'art. 1, comma 1, lettera mm-*bis*) del Codice.

5. A seconda della struttura del gruppo, l'applicazione di uno dei casi di supervisione di cui all'art. 210, comma 1 del Codice non esclude automaticamente l'applicazione all'interno del medesimo gruppo degli altri casi di vigilanza, laddove ne ricorrano le condizioni.

6. Nel caso di un gruppo nel quale l'ultima impresa controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilità di cui al presente Regolamento si applica solo all'eventuale sottogruppo per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 3. All'impresa di partecipazione assicurativa mista si applica la disciplina relativa alle operazioni infragruppo, di cui agli articoli 215-quinques, 216 e 216-*bis* del Codice.

Art. 5.

Impresa di partecipazione assicurativa

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione e di riassicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo richiesta dall'art. 1, comma 1, lettera *aa)* del Codice, è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.

2. A fini di cui al comma 1, l'IVASS, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente:

a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;

b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;

c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del Codice o di altra

normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del Codice, si prende a riferimento il rapporto tra:

i. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;

ii. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto «Stato Patrimoniale per settore di attività».

3. L'IVASS dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese tenute al calcolo della solvibilità di gruppo.

TITOLO II

SCELTA DEL METODO DI CALCOLO. METODO BASATO SUL BILANCIO CONSOLIDATO. METODO DELLA DEDUZIONE E DELL'AGGREGAZIONE. CRITERI DI VALUTAZIONE.

Art. 6.

Imprese tenute al calcolo

1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il calcolo è effettuato, rispettivamente, dall'ultima impresa controllante e dall'impresa partecipante.

2. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il calcolo è effettuato dall'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

3. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, il calcolo è effettuato dall'impresa controllante con il metodo basato sul bilancio consolidato. Il calcolo non è dovuto se la controllante è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

4. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, il calcolo è effettuato dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista controllante, salvo che sia diversamente stabilito nell'ambito del Collegio delle autorità di vigilanza di cui all'art. 206-*bis* del Codice.

5. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, il calcolo è effettuato dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllante.

6. Nel caso di cui all'art. 3 comma 1, lettera *g)*, alla sede secondaria si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

Scelta del metodo di calcolo

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato.

2. Se, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 328 degli Atti delegati, l'applicazione esclusiva del metodo basato sul bilancio consolidato risulta inappropriata o fuorviante, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può consentire l'applicazione del metodo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi.

3. Ai fini dell'art. 328, paragrafo 1, lettera *e)* degli Atti delegati, nel valutare se le operazioni infragruppo non sono significative in termini di ammontare o di valore, l'IVASS considera la presenza di operazioni tra l'impresa controllata o partecipata da includere nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione e tutte le altre entità incluse nel suddetto calcolo.

Art. 8.

Metodo basato sul bilancio consolidato

1. Ai sensi dell'articoli 216-*ter*, comma 2, del Codice, la solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati conformemente all'art. 335 degli Atti delegati;

b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo, calcolato sulla base dei dati consolidati conformemente all'art. 336 degli Atti delegati.

2. I dati consolidati sono calcolati a partire dai dati del bilancio consolidato di vigilanza, ma valutati sulla base delle regole degli Atti delegati e del Codice per quanto riguarda il rilevamento e la valutazione delle poste di bilancio, nonché l'inclusione ed il trattamento delle imprese controllate o partecipate.

3. Ai fini del comma 2, il requisito patrimoniale per il rischio valutario prende in considerazione le pertinenti tecniche di attenuazione del rischio, purché soddisfino i requisiti di cui agli articoli da 209 a 215 degli Atti delegati. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard, tutti gli investimenti denominati in una valuta, ancorata alla valuta del bilancio consolidato, sono presi in considerazione anche a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 188 degli Atti delegati.

4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato sulla base delle indicazioni stabilite dall'art. 216-*quinquies*, comma 2 del Codice, considerando:

a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità Minimo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

b) il Requisito Patrimoniale locale in base al quale sarebbe revocata l'autorizzazione, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, indipendentemente da qualsiasi valutazione in materia di equivalenza.

5. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio di non conformità nei successivi tre mesi, si applicano a livello di gruppo le misure di vigilanza previste nell'art. 222-*bis*, commi 1 e 2 del Codice.

6. I casi in cui l'IVASS può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato sono disciplinati nell'art. 216–septies del Codice.

7. Ai fini del comma 6, se per un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata è stata imposta, dalla relativa autorità di vigilanza, una maggiorazione del capitale perché il suo profilo di rischio si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'IVASS valuta la significatività dello scostamento del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.

8. Se per un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata è stata imposta, dalla relativa autorità di vigilanza, una maggiorazione del capitale perché il suo sistema di governo societario si discosta significativamente da quanto previsto nei relativi ordinamenti, l'IVASS valuta, a livello di gruppo, la significatività dello scostamento dai principi stabiliti dal Codice riguardo il sistema di governo societario ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.

Art. 9.

Metodo della deduzione e dell'aggregazione

1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al comma 2;

b) il valore della partecipazione dell'impresa controllante o partecipante nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, di cui al comma 3.

2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono dati dalla somma dei seguenti elementi:

a) i fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllante o partecipante;

b) la quota proporzionale dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato è dato dalla somma dei seguenti elementi:

a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllante o partecipante;

b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

4. Nel caso di partecipazione in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore della partecipazione di cui al comma 1, lettera *b)* è pari al valore dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio di solvibilità dell'impresa controllante o partecipante in via diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con l'impresa controllante o partecipante in via diretta. Gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)* e al comma 3, lettera *b)*, includono, rispettivamente, le corrispondenti quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione e dalle sue imprese controllate o partecipate o congiuntamente dalle imprese controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista, si applica, in quanto compatibile, l'art. 207-*octies* del Codice.

6. Nel determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al comma 3, riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione, secondo quanto previsto dall'art. 11, ad eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.

7. Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, l'IVASS può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità aggregato. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 47-*sexies* del Codice.

8. Ogni maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità imposto per un'impresa controllata o partecipata è inclusa nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo per la quota proporzionale, evitando che il medesimo scostamento dal profilo di rischio sia considerato a livello di singola impresa e di gruppo.

Art. 10.

Valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo

1. Quando, a livello di gruppo, la relativa autorità di vigilanza ha identificato uno scostamento significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità o dalle norme relative al sistema di governo societario, l'IVASS valuta se tale scostamento deriva dal profilo di rischio o dal sistema di governo societario di un'impresa controllata o partecipata con sede legale nel territorio della Repubblica. In tal caso, l'IVASS valuta la significatività dello scostamento ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello dell'impresa controllata o partecipata con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 11.

Trattamento dei rischi specifici di gruppo

1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo tiene conto di tutti i rischi specifici, quantificabili e significativi, esistenti a livello di gruppo, che possono influire sulla solvibilità e sulla posizione finanziaria del gruppo. Se i rischi specifici del gruppo sono significativi, il gruppo deve utilizzare parametri specifici del gruppo o un modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrispondente a tali rischi.

2. I rischi specifici del gruppo sono:

a) i rischi presenti anche a livello di singola impresa, ma il cui impatto è significativamente differente a livello di gruppo, o

b) i rischi presenti solo a livello di gruppo.

3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, per la parte quantificabile di tali rischi, è calcolato come segue:

a) ai fini del comma 2, lettera *a)*, applicando diverse calibrazioni ai moduli o sottomoduli di rischio significativi rispetto a quelle utilizzate a livello di singola impresa, o applicando scenari appropriati;

b) ai fini del comma 2, lettera *b)*, adottando scenari appropriati.

4. Se il gruppo non è in grado di riflettere il profilo di rischio nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo a causa dei rischi specifici esistenti a livello di gruppo, l'IVASS, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, impone se necessario una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, come previsto dall'art. 216-*septies*, comma 1, lettera *a)* del Codice e dall'art. 9, commi 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 12.

Criteri di valutazione delle attività e delle passività

1. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, le attività e le passività sono valutate conformemente agli articoli 35-*quater* e 63-*bis* del Codice ed alle corrispondenti previsioni di cui al Titolo I, Capo II degli Atti delegati.

Art. 13.

Trattamento delle imprese escluse dall'area di vigilanza sul gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo

1. Le partecipazioni nelle imprese che sono escluse dall'area di vigilanza sul gruppo a norma dell'art. 210-*quater* del Codice sono valutate a zero.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI E CRITERI APPLICATIVI DEL CALCOLO

Capo I

CRITERIO DELLA QUOTA PROPORZIONALE E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DEFICIT DI SOLVIBILITÀ DELLA CONTROLLATA

Art. 14.

Inclusione della quota proporzionale e criteri per la sua determinazione

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate.

2. Se è applicato il metodo basato sul bilancio consolidato, per quota proporzionale si intende la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato, pari a:

a) una quota pari al 100% per le imprese controllate di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* degli Atti delegati;

b) la percentuale utilizzata per redigere il bilancio consolidato per le imprese di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettera *c)* degli Atti delegati;

c) la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, per le imprese controllate o partecipate di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettera *e)* degli Atti delegati;

d) i criteri di cui all'art. 13 degli Atti delegati per le imprese di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettere *d)* ed *f)* degli Atti delegati.

3. Se è applicato il metodo della deduzione e dell'aggregazione, per quota proporzionale si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante.

4. Nel caso di imprese soggette a direzione unitaria l'impresa che effettua il calcolo utilizza una percentuale pari al 100%, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato. Qualora l'impresa ritenga opportuno utilizzare una percentuale differente, informa l'IVASS delle motivazioni che giustificano tale scelta. Dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza interessate ed il gruppo, l'IVASS decide in merito all'adeguatezza della quota proporzionale prescelta.

5. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se l'impresa controllata non dispone di sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tale deficit di solvibilità è imputato per intero all'impresa controllante. Tuttavia, se, a parere delle autorità di vigilanza interessate, la responsabilità dell'impresa controllante è rigorosamente limitata alla quota di capitale detenuta, l'IVASS può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 15.

6. Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, l'IVASS determina la quota proporzionale in assenza di legami patrimoniali tra l'impresa che calcola la solvibilità di gruppo e l'impresa inclusa nel calcolo.

7. Se l'impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, il calcolo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.

8. Se l'impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un'influenza notevole sull'impresa inclusa nel calcolo, l'impresa comunica all'IVASS, entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità di gruppo, la quota proporzionale in base alla quale il calcolo è effettuato.

Art. 15.

Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilità della controllata su base proporzionale

1. Ai fini dell'art. 14 comma 5, per dimostrare che la propria responsabilità è rigorosamente limitata alla quota di capitale sociale detenuta nell'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata, l'impresa controllante attesta all'IVASS che:

a) non sussistono accordi sul trasferimento di profitti e perdite, né garanzie, accordi sul mantenimento del patrimonio netto o altri accordi dell'impresa controllante o di qualsiasi altra impresa controllata o partecipata che fornisce sostegno finanziario;

b) l'investimento nell'impresa controllata non è ritenuto strategico;

c) l'impresa controllante non beneficia di alcun vantaggio dalla partecipazione nell'impresa controllata, in termini di operazioni infragruppo, quali prestiti, contratti di riassicurazione e contratti di servizio;

d) l'impresa controllata non è una componente fondamentale del modello aziendale del gruppo, in particolare per quanto riguarda l'offerta di prodotti, il portafoglio clienti, la sottoscrizione, la distribuzione, la strategia degli investimenti e la direzione; inoltre, non opera con lo stesso nome o marchio e non sussistono responsabilità interdipendenti a livello di alta direzione del gruppo;

e) sussiste un accordo scritto tra l'impresa controllante e l'impresa controllata che limita in modo esplicito il sostegno della prima in caso di deficit di solvibilità della seconda alla quota detenuta. Inoltre, l'impresa controllata deve avere attuato una strategia intesa a porre rimedio al proprio deficit di solvibilità, come le garanzie da parte degli azionisti di minoranza.

2. Se un'impresa controllata è inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'impresa controllante non può tener conto del deficit di solvibilità dell'impresa controllata su base proporzionale.

3. L'IVASS valuta la sussistenza dei criteri di cui al comma 1 alla luce delle caratteristiche del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo. La valutazione dell'IVASS è soggetta a revisione annuale.

4. L'impresa controllante e l'impresa controllata devono informare contraenti ed investitori della rilevazione del deficit di solvibilità su base proporzionale, dandone evidenza fra le informazioni rilevanti nella sezione relativa alla gestione patrimoniale della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria individuale e di gruppo.

5. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata sono calcolati applicando il metodo del patrimonio netto aggiustato.

6. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata sono calcolati utilizzando la quota proporzionale di tale controllata, anche nel caso di un deficit di solvibilità.

Capo II

CALCOLO DEI FONDI PROPRI DI GRUPPO

Sezione I

PRINCIPI GENERALI. ELIMINAZIONE DEL DOPPIO O PLURIMO COMPUTO DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI. ELIMINAZIONE DELLA CREAZIONE INFRAGRUPPO DI CAPITALE.

Art. 16.

Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, non è consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tra le varie imprese considerate ai fini del calcolo.

2. A tal fine, se i metodi di cui agli articoli 8 e 9 non lo prevedono espressamente, i seguenti importi non possono essere computati nel calcolo della solvibilità di gruppo:

a) il valore di ogni attivo dell'impresa controllante o partecipante che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate;

b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllante o partecipante;

c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i seguenti elementi possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo soltanto qualora siano ammessi a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata o partecipata interessata:

a) le riserve di utili, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44-*sexies*, comma 2 del Codice, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo;

b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo.

4. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:

a) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un'obbligazione potenziale dell'impresa controllante o partecipante;

b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, dell'impresa controllante o partecipante che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata;

c) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'altra impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.

5. Se l'IVASS, dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza interessate, ritiene che taluni fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un'impresa controllata o partecipata, diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4, non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllante o partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, tali fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata o partecipata calcolato conformemente all'art. 330, paragrafi 5 e 6 degli Atti delegati e dell'art. 18 del presente Regolamento.

6. La somma dei fondi propri di cui ai commi 3, 4 e 5 non può superare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di controllata o partecipata.

7. I fondi propri ammissibili di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, che sono soggetti a previa autorizzazione da parte dell'IVASS conformemente all'art. 44-*quinquies* del Codice, sono inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente autorizzati dall'autorità di vigilanza responsabile per la vigilanza dell'impresa controllata o partecipata.

Art. 17.

Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa controllante o partecipante ed un'impresa controllata o partecipata, un'impresa controllante o partecipante, un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa controllante o partecipante.

2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa controllata o partecipata da detta impresa controllante o partecipante.

3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa o qualunque sua impresa controllata o partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

Sezione II

CRITERI APPLICATIVI PER IL CALCOLO DEI FONDI PROPRI DI GRUPPO.

Art. 18.

Contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 5, quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato e la formula standard, l'impresa controllante calcola il contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, secondo la seguente formula:

$$Contrj = SCRj \times SCRdiversificato / \sum i\ SCRisolo$$

intendendosi per:

a) SCRj, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale dell'impresa j;

b) SCR diversificato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base all'art. 336, paragrafo 1, lettera *a)* degli Atti delegati;

c) SCRisolo, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale dell'impresa controllante, di ogni impresa controllata e di ogni impresa controllata con sede legale in uno Stato terzo, inclusa nel calcolo dell'SCRdiversificato;

d) SCRdiversificato / ∑i SCRisolo, l'aggiustamento proporzionale dovuto al riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. Tale rapporto deve essere minore o uguale a 1.

2. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa intermedie e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie consolidate ai sensi dell'art. 335 degli Atti delegati, il contributo delle singole imprese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è calcolato tenendo conto della quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati.

3. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è calcolato sulla base di un modello interno, il contributo di un'impresa assicurazione e di riassicurazione, di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è pari al prodotto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di detta impresa e la percentuale corrispondente agli effetti di diversificazione attribuiti a tale impresa secondo il modello interno.

4. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, il contributo di un'impresa assicurazione e di riassicurazione, di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo corrisponde alla quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle singole imprese.

Art. 19.

Disponibilità di fondi propri a livello di gruppo delle imprese partecipate

1. L'impresa controllante o partecipante valuta la disponibilità di fondi propri, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 del presente Regolamento e dell'art. 330 degli Atti delegati, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista partecipate e non controllate, nonché delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista di Stati terzi partecipate e non controllate, quando essi incidono in modo rilevante sull'importo dei fondi propri o sulla solvibilità di gruppo ed illustra all'IVASS le modalità con cui è stata effettuata la valutazione.

2. La valutazione del gruppo è soggetta al processo di controllo prudenziale dell'IVASS, sentite le altre autorità di vigilanza interessate.

Art. 20.

Trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo

1. Quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 330, paragrafo 4, lettera *a)* degli Atti delegati non sono effettivamente disponibili, per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, le quote di minoranza detenute in un'impresa controllata superiori al contributo di detta impresa al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, se la stessa è un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, un'impresa di assicurazione e di riassicurazione di uno Stato terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.

2. L'impresa controllante calcola, per ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione, impresa di partecipazione assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista controllata, l'importo delle quote di minoranza nei fondi propri ammissibili da dedurre dai fondi propri del gruppo ai sensi dell'art. 330, paragrafo 4 degli Atti delegati, nel seguente ordine:

a) calcola i fondi propri ammissibili eccedenti il contributo dell'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, determinato secondo l'art. 18;

b) deduce da tale importo l'ammontare dei fondi propri non disponibili superiori al contributo dell'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;

c) calcola, con riferimento ai fondi propri rimanenti e quindi disponibili a livello di gruppo, l'ammontare delle quote di minoranza che dovrà essere dedotto moltiplicando la quota di minoranza per il risultato di cui al punto *b)*.

Art. 21.

Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds - e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo

1. I principi riguardanti i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, di cui agli articoli 81 e 217 degli Atti delegati, si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo basato sul bilancio consolidato ed alle imprese con sede legale in uno Stato terzo non equivalente incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione.

2. Per le imprese con sede legale in uno Stato terzo equivalente, incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, sono individuate le eventuali restrizioni ai fondi propri di tali imprese derivanti da fondi separati o accordi simili, secondo il regime di solvibilità dello Stato terzo interessato.

Tali restrizioni sono considerate nel calcolo della solvibilità di gruppo, nell'ambito della valutazione della disponibilità di fondi propri a livello di gruppo.

3. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, calcolato secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, non sono eliminate le operazioni infragruppo tra le attività e le passività associate a ciascun fondo separato significativo, o ad ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità e la parte restante dei dati consolidati. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è dato dalla somma di:

a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per ciascun fondo separato significativo e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, entrambi calcolati con le attività e le passività del fondo separato al lordo delle operazioni infragruppo; e

b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo per la parte restante dei dati consolidati. In tale calcolo, le operazioni infragruppo sono eliminate. Non sono, invece, eliminate le operazioni infragruppo tra tale parte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e i fondi separati significativi di cui alla lettera *a)*.

4. Quando un gruppo utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, si applicano le disposizioni attuative dell'art. 44-*ter* comma 2 del Codice in tema individuazione dei fondi separati e calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

5. I dati consolidati utilizzati per il calcolo dei fondi propri del gruppo sono al netto delle operazioni infragruppo ai sensi dell'art. 335, paragrafo 3 degli Atti delegati. Tutte le operazioni infragruppo tra fondi separati significativi e la restante parte dei dati consolidati sono eliminate ai fini del calcolo dei fondi propri del gruppo.

6. Per ciascun fondo separato significativo e per ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità identificato nei dati basati sul metodo del bilancio consolidato, gli elementi dei fondi propri limitati sono calcolati utilizzando le stesse attività e passività del fondo separato impiegate per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, al lordo delle operazioni infragruppo.

7. Il totale degli elementi dei fondi propri limitati del fondo separato o del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità da dedurre dalla riserva di riconciliazione di gruppo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, è dato dalla somma di tutti gli elementi dei fondi propri limitati significativi individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro e degli elementi dei fondi propri limitati individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 22.

Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo

1. Quando si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato, la parte dei fondi propri non disponibili delle imprese controllate o partecipate è dedotta dai pertinenti elementi dei fondi propri di gruppo consolidati e dai pertinenti livelli.

2. Ai fini del comma 1, per il calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo valgono le seguenti indicazioni:

a) i fondi propri di gruppo sono calcolati sulla base dei dati consolidati, di cui all'art. 335, paragrafo 1 degli Atti delegati, al netto delle operazioni infragruppo;

b) i fondi propri di gruppo sono classificati in livelli;

c) i fondi propri di gruppo disponibili sono calcolati al netto dei pertinenti aggiustamenti a livello di gruppo;

d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti quantitativi di cui all'art. 82 degli Atti delegati applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione al fine di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo.

3. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, è utilizzata la somma dei fondi propri ammissibili delle imprese controllate o partecipate al netto dei fondi propri non disponibili a livello di gruppo.

4. Per entrambi i metodi di calcolo, se i fondi propri non disponibili rientrano in più di un livello, l'ordine con cui vengono dedotti dai vari livelli è comunicato all'IVASS.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DI ALCUNI SOGGETTI AI FINI DELL'INCLUSIONE NEL CALCOLO

Art. 23.

Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro

1. Nel caso di più di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata, ognuna di dette imprese è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo.

2. Se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata ha sede in un altro Stato membro, il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto, in relazione a tale impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito previsto dall'altro Stato membro.

Art. 24.

Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

1. Ai soli fini del calcolo della solvibilità di gruppo, quando si applica il metodo della deduzione e dell'aggregazione, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata.

2. Se tuttavia, nello Stato terzo in cui ha sede, l'impresa di assicurazione controllata o partecipata è soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilità almeno equivalente o provvisoriamente equivalente, ai sensi dell'art. 25, a quello previsto dal Codice per le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, il calcolo tiene conto, per quanto riguarda detta impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dallo Stato terzo interessato. L'IVASS può tuttavia chiedere che il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito sia effettuato come un'impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta alle disposizioni del Codice, tenuto conto dei rischi dell'impresa ivi ubicata rispetto a quelli totali del gruppo, della struttura del gruppo e delle difformità del regime prudenziale di vigilanza dello Stato terzo.

Art. 25.

Verifica dell'equivalenza

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, l'IVASS procede alla verifica dell'equivalenza del regime dello Stato terzo su richiesta dell'impresa controllante o partecipante o di propria iniziativa.

2. L'IVASS è assistita dall'EIOPA conformemente all'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.

3. L'IVASS adotta la decisione sull'equivalenza conformemente ai criteri di cui all'art. 379 degli Atti delegati e secondo le disposizioni attuative degli articoli 210 e 210-*ter* del Codice in tema di vigilanza sul gruppo.

4. L'IVASS può adottare, in relazione ad un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione previsto dal Codice o dalla legislazione dello Stato terzo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, rilevano le valutazioni sull'equivalenza, ancorché provvisoria, assunte dalla Commissione europea.

Art. 26.

Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione, ai fini esclusivi di tale calcolo, come se si trattasse di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, sono considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, nonché le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, ovunque abbiano sede le imprese da esse controllate o partecipate.

3. Nei casi in cui un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'art. 44-*decies* del Codice, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati da tale articolo del Codice ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.

4. I fondi propri ammissibili di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, richiederebbero ai sensi dell'art. 44-*quinquies* del Codice la previa autorizzazione, sono inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente autorizzati dall'IVASS ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 44-*quinquies* del Codice in tema di fondi propri accessori.

Art. 27.

Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista

1. Ai fini esclusivi del calcolo della solvibilità di gruppo, per le imprese di partecipazione assicurativa e per le imprese di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo è calcolato un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale secondo le disposizioni del presente Regolamento applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 28.

Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari

1. Le partecipazioni in enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese controllate o partecipate.

2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, alle partecipazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il metodo basato sul bilancio consolidato o il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'allegato I della direttiva n. 2002/87/CE. Il metodo basato sul bilancio consolidato è applicato soltanto qualora l'IVASS ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

3. L'IVASS può decidere, su richiesta dell'impresa che effettua il calcolo o di propria iniziativa, di dedurre, dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo le partecipazioni ed i prestiti di cui al comma 1.

4. Quando le imprese di cui al comma 1 costituiscono un gruppo, soggetto ad un requisito di capitale settoriale ed incluso nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi del presente Regolamento, può essere utilizzato il requisito di capitale di tale gruppo e non la somma dei requisiti di capitale di ogni singola impresa, dandone comunicazione all'IVASS.

Art. 29.

Indisponibilità di informazioni

1. Se, per qualunque motivo, l'IVASS non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della solvibilità di gruppo relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di detta impresa è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilità delle informazioni necessarie per la verifica della solvibilità di gruppo relativamente alle imprese del settore finanziario. In tal caso dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo è dedotto il valore contabile di dette imprese.

3. In alternativa alla deduzione delle partecipazioni di cui al comma 1, laddove ritenuto opportuno, l'IVASS valuta a zero tali partecipazioni conformemente a quanto stabilito nell'art. 13.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari assicurativi di cui alla direttiva 2002/87/CE

1. Ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari di cui alla direttiva n. 2002/87/CE, si applicano le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2014/342.

Art. 31.

Obblighi di informativa

1. Le imprese di cui all'art. 6 trasmettono all'IVASS i dati necessari per la verifica del calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando i prospetti di cui al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza ed alle norme attuative delle linee guida EIOPA sulle informazioni narrative di corredo all'informativa quantitativa sia per il pubblico che per il supervisore.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 33.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2016.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini di cui all'art. 344-*octies* del Codice, il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto delle misure utilizzate a livello individuale, ai sensi dell'art. 344-*bis* del Codice, dalle imprese incluse nel calcolo.

Roma, 19 gennaio 2016

p. *il Direttorio Integrato*
Il Governatore della
Banca d'Italia
VISCO

16A00599

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 dicembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur alla signora Fatima Baroudi, Console Generale del Regno del Marocco a Milano.

16A00568

Rilascio di *exequatur*

In data 30 dicembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur al signor Bouzekri Raihani, Console Generale del Regno del Marocco a Bologna.

16A00569

Rilascio di *exequatur*

In data 15 gennaio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'exequatur alla signora Maria Carolina Maddalena Castellucci, Console onorario del Regno di Danimarca in Palermo.

16A00570

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «FLÖNZ».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 6 del 9 gennaio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione "FLÖNZ", presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A00513

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-024) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.